REGOLAMENTO (CE) N. 341/95 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1995

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, relativamente al settore delle carni suine, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura di alcuni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per alcuni prodotti agricoli e per la birra [1], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 22,

considerando che alcune concessioni sono state accordate, per taluni prodotti del settore delle carni suine, tanto dal regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2676/94 [4], quanto dal regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra [5], modificato dal regolamento (CE) n. 2337/94 [6];

considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regolamento (CE) n. 3379/94 ha aperto alcuni contingenti tariffari; che occorre quindi adeguare l'allegato I dei regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, per tener conto dei regimi che disciplinano gli scambi nel settore delle carni suine tra i tre nuovi Stati membri, da un lato, e l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Romania, dall'altro;

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno sommare ai quantitativi disponibili nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di riporto dal periodo 1° gennaio al 31 marzo 1995, nonché i nuovi quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2698/93 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1590/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

I quantitativi disponibili per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 relativamente ai gruppi 1, 2, 4 e 11 di cui al regolamento (CEE) n. 2698/93 e relativamente ai gruppi 16 e 17 di cui al regolamento (CE) n. 1590/94 sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

[1] GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.
[2] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[3] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.
[4] GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 7.
[5] GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.
[6] GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

A. Prodotti originari dell'Ungheria

I. Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
1	1601 00 91	5 200	5 905	6 305
2	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	260	409	429
3	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	1 300	1 400	1 500

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
4	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	26 000	28 050	30 050

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Polonia

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
5	0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 0210 19 10 0210 19 20 0210 19 30 0210 19 40 0210 19 51 0210 19 59 0210 19 60 0210 19 70 0210 19 81 0210 19 89	2 600	2 800	3 000
6	1601 00 91 1601 00 99	1 950	2 100	2 250
7	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	8 300	9 000	9 600

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
8	0103 92 19	1 200	1 300	1 400
9	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	8 400	9 100	9 800

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli.

C. Prodotti originari della Repubblica ceca

Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
10	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	3 730	4 000	4 270
11	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	420	565	600

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli.

D. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
12	0103 92 19 0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	1 870	2 000	2 130
11	1602 41 10 1602 42 10 1602 49	180	195	210

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli. »

ALLEGATO II

« ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria

Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 dal 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
14	0203 11 10 0203 29 55 (*)	210	220	230

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli.

B. Prodotti originari della Romania

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1994 dal 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
15	1601 00 91 1601 00 99	910	960	1 020
16	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	1 626	1 716	1 694

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
17	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 55 (*) 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 (*) 0203 29 59	12 690	13 500	14 270

(*) Esclusi i filetti "mignon" presentati da soli. »

ALLEGATO III

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantità totale disponibile per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995
1	1 705
2	273,9
4	23 061,5
11	565
16	1 592,2
17	12 690